


I giovedì della dogana - Origine
preferenziale e Accordi di libero scambio

ROVIGO, 28 febbraio 2019



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Il presente materiale ha natura meramente
informativa e orientativa. I contenuti possono
non essere esaustivi della materia e non
impegnano in alcun modo l'ADM o i loro
rappresentanti

Relatore: Giacomo Mattioli – U.D. PADOVA

**ORIGINE PREFERENZIALE:
Aggiornamenti 2019**



Le fonti U.E. del diritto doganale oggi:

- [link Agenzia dogane](#) (sezione Codice doganale dell'Unione)
- **Reg. (U.E.) 952/2013 – Codice Doganale dell'Unione - C.D.U.**
- **Reg. (U.E.) 2446/2015 – Regolamento Delegato - R.D.**
- **Reg. (U.E.) 2447/2015 – Regolamento di Esecuzione - R.E.**



Origine preferenziale: strumenti di ausilio

- TAXUD/1155/05 del 14.11.2005 Manuale di istruzioni relativo alle regole di origine preferenziale utilizzate nel commercio tra i Paesi Pan Euro mediterranei (PEM)
- Linee guida origine preferenziale (nota ADM prot. 125912/RU del 27.12.2018)
- Circ. 1D del 22.01.2019 (specifica per Giappone) con successiva modifica della «dichiarazione di origine»
- Elenco degli Accordi: dal sito UE e dal sito ADM



Origine...quante e perché

Origine non preferenziale - art. 59 C.D.U.

Per l'applicazione delle misure tariffarie e non tariffarie «...escluse le misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e);»

Origine preferenziale - art. 64 C.D.U.

«Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie...»



Origine non preferenziale

La definizione potrebbe essere questa

L'origine non preferenziale o «comune» è l'origine «economica» o «geografica» dei prodotti oggetto di scambi commerciali internazionali non regolati da “accordi preferenziali” o concessioni unilaterali ed è attestata dai “certificati di origine” rilasciati dalle CCIAA o dai corrispondenti organismi esteri abilitati



Origine preferenziale

Una definizione potrebbe essere questa

L'origine preferenziale è un concetto di origine **«rafforzata»** che trova applicazione SOLO verso determinati Paesi o Gruppi di Paesi al fine di una «concessione tariffaria preferenziale» ed è attestata dai “certificati di circolazione delle merci” rilasciati dalle Autorità doganali o altro documento specifico



Accordo GATT 1947 ora WTO 1994

Articolo I - Trattamento della Nazione più favorita

Qualsiasi vantaggio, favore, privilegio o immunità concesso da una parte contraente ad un prodotto originario di un altro paese o ad esso destinato, sarà esteso, immediatamente e incondizionatamente, ad ogni prodotto simile originario dei territori di tutte le altre parti contraenti o ad essi destinato.

Questa disposizione si riferisce ai dazi doganali e alle imposizioni di qualsiasi sorta che gravano sulle importazioni o sulle esportazioni...



Accordo GATT 1947 raccordo con legislazione UE

Art. 207 T.F.U.E. (ex 133 T.C.E.)

La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi...



C.N.P.F. - legislazione UE

La tariffa doganale

Articolo 2

E' istituita dalla Commissione una tariffa integrata delle Comunità «Taric» ... essa si basa sulla nomenclatura combinata e comprende: ...

d) le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all'importazione ... e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche...



Reg.(CEE) n.2658/87 e nuovo C.D.U. (Reg. UE 952/13)

Circolare 8/D - 19.04.2016

B 1) Tariffa doganale comune (art.56-58 CDU)

Il nuovo Codice Unionale non ha introdotto novità per quanto riguarda il contenuto della Tariffa doganale comune, che resta la base di riferimento unica per l'applicazione dei dazi e di tutte le altre misure stabilite da disposizioni dell'Unione nel quadro degli scambi delle merci.

Come quindi già noto, in tale contesto, trovano rilievo la Nomenclatura Combinata, la Taric, i dazi convenzionali, autonomi, preferenziali e tutte le altre misure tariffarie all'importazione/esportazione previste dalla normativa dell'Unione.



ORIGINE PREFERENZIALE quadro normativo

- Reg. 952/2013 – C.D.U. - Articoli da 64 a 66
- Reg. 2446/2015 – R.D. - Articoli da 37 a 70
e Allegato 22-01
- Reg. 2447/2015 – R.E. - Articoli da 60 a 126
e Allegati 22.....

gli allegati sostituiscono le dichiarazioni Reg. 1207/01 e Reg. 1617/06 (dichiarazioni di origine singole e a lungo termine)



ORIGINE PREFERENZIALE

Unione doganale: concetto di «libera pratica». E' considerato un unico spazio doganale dove l'applicazione della tariffa di un Paese equivale all'applicazione delle tariffe di tutti i Paesi della U.D. (es. decisione 1/1996 UE-Turchia)

Accordi preferenziali: Unilaterali - bilaterali

Preferenze concesse unilateralmente dall'UE

- S.P.G. (Paesi Balcani in passato)



ORIGINE PREFERENZIALE

Requisiti

Per accedere alle preferenze i singoli Accordi prevedono alcuni requisiti (o principi) quali:

- Territorialità
- Trasporto diretto
- Non manipolazione
- Presentazione di un certificato (o altro documento equivalente)



Principio di territorialità

Reg. 2446/2015: art. 42 per SPG e art. 68 per Prefer. Unilat.

Art. 12 schema Accordi bilaterali

Consiste nel fatto che le operazioni o trasformazioni devono essere effettuate senza interruzione nei territori dei Paesi «accordisti»



Assenza di manipolazione

art. 43 Reg. 2446/2015 – preferenze SPG

Le merci «preferenziali» non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato...dal Paese di spedizione a quello di immissione in libera pratica



Trasporto diretto

Art. 69 Reg. 2446/2015 – preferenze unilaterali

Art. 13 schema Accordi bilaterali

Le merci devono partire dal Paese di esportazione e raggiungere il Paese di destinazione senza interruzioni nel trasporto o, se ciò non avviene, senza manipolazioni e sotto vigilanza doganale (polizza marittima, aerea, regime TIR)

Prova dell'origine preferenziale

Deve essere conforme all'Accordo e può consistere in:

- Certificato di circolazione (**EUR 1 - EUR MED**) **A.TR** per U.D.
- Certificato di origine «**Form A**»
- Dichiarazione su fattura:





Dichiarazione del fornitore

Viene utilizzata per stabilire il carattere originario o non originario e per specificare le materie utilizzate nella fabbricazione di un prodotto in uno o più Paesi della UE

Può essere «singola» (art. 61 Reg. 2447/2015) o «a lungo termine» (art. 62 Reg. 2447/2015) o richiesta dall'Autorità doganale **certificato INF 4** (art. 64 Reg. 2447/2015)

Vedi: [modelli e dichiarazioni](#)

Il carattere originario

Un prodotto ha il carattere originario preferenziale (di un Paese o gruppo di Paesi) e quindi può essere rilasciata una «**prova di origine**» se

- è stato interamente ottenuto in quel Paese
- è stato sufficientemente lavorato o trasformato

Le operazioni insufficienti (art.7 schema accordi) sono operazioni tali da non conferire mai il carattere originario



Le regole comuni nello schema «Accordi»

Art. 8 – Unità da prendere in considerazione

Art. 9 – Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Art. 10 – Assortimenti

Art. 11 – Elementi neutri

Art. 16 – prova di origine

Art. 17 – rilascio EUR 1



Le regole comuni nello schema «Accordi»

Art. 18 – rilascio «a posteriori» EUR 1

Art. 19 – duplicato EUR 1

Art. 20 – EUR 1 sostitutivo

Art. 21 – dichiarazione su fattura

Art. 22 – Esportatore autorizzato



Le regole comuni nello schema «Accordi»

Art. 23 – validità prova di origine


Art. 24 – presentazione prova di origine

Art. 25 – importazione frazionata

Art. 26 – esonero dalla prova

Art. 27– documenti giustificativi

Art. 28 – conservazione prove e documenti





regola specifica del NO DRAWBACK

QUANDO PREVISTA questa clausola obbliga il pagamento dei dazi sui materiali non originari o il divieto di restituzione del dazio pagato se i prodotti non originari sottoposti a trasformazione vengono esportati con richiesta di trattamento preferenziale.

Esempio:

- IM/EUR1 e EX/EUR1 in Paese senza cumulo (MX-CH)
- T.I. e poi riesportazione con EUR1



Il cumulo nell'origine preferenziale

Il cumulo può essere effettuato soltanto tra Paesi che applicano regole di origine identiche e può essere:

1. Bilaterale – materie originarie dei 2 Paesi accordisti
2. Diagonale – materie originarie di più di 2 Paesi (indicati nell'Accordo)
3. Regionale – forma di cumulo diagonale applicata tra i membri di un gruppo regionale (Accordo regionale)
4. Totale – tutte le operazioni in qualsiasi Paese effettuate



Esportatore autorizzato

E' un soggetto che viene autorizzato dalle autorità doganali del Paese di esportazione ad emettere delle “dichiarazioni su fattura”

Queste dichiarazioni sostituiscono il certificato di origine preferenziale

Con il C.D.U. l'esportatore autorizzato può (deve) assumere anche la qualifica di «esportatore registrato» negli scambi SPG

Situazione REX



Esportatore registrato SPG – CA -JP

Art. 79 e segg. Reg. 2447/2015

- Il sistema dell'esportatore registrato (REX) prevede la registrazione degli esportatori «SPG» in apposita banca dati ma anche degli operatori UE che inviano in lavorazione (o in ri-spedizione) merci nei Paesi SPG
- Negli scambi con Canada e Giappone è obbligatoria la registrazione al sistema REX (solo per esportatori UE)



conservazione prova origine e documenti

L'esportatore è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'origine per un periodo di tre anni (cinque per la Corea) a decorrere dalla data di emissione del certificato o della dichiarazione su fattura ed è tenuto a presentarla in qualsiasi momento in caso di controllo da parte della Dogana.



Accordo Partenariato Economico (A.P.E.) UE-GIAPPONE - GUUE serie L nr. 330 del 27.12.2018

Capo 3 - Regole di origine e procedure di origine

- Sezione A – Regole di origine (articoli da 3.1 a 3.15)
- Sezione B – Procedure di origine (articoli da 3.16 a 3.26)
- Sezione C – Varie (articoli da 3.27 a 3.29)
- Allegato 3-A «Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto»
- Allegato 3-B «Regole di origine specifiche per prodotto»
- Allegato 3-D «testo della dichiarazione di origine»



Attestazione di origine esportazione verso il Giappone

Codici nota 4

- "A" per prodotti interamente ottenuti;
- "B" per prodotti realizzati con materiali interamente ottenuti;
- "C" per prodotti sufficientemente trasformati
- "D" per il cumulo di cui all'articolo 3.5; o
- "E" per le tolleranze di cui all'articolo 3.6.



Codici nota 4 lettera C (si possono indicare più codici)

"1" per la modifica della regola di classificazione tariffaria

esempi

2102.10-2103.10 CTH

2103.20 CC, escluse le voci 07.02 e 20.02.

2103.30 CTSH; tuttavia può essere utilizzata la
farina di senapa non originaria.

2103.90 CTSH

Abbreviazioni per modifica tariffaria

«CC» produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo. (quindi cambiano le prime 2 cifre del HS)

«CTH» produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto (quindi cambiano le prime 4 cifre del HS)

«CTSH» produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto. (quindi cambiano le prime 6 cifre del HS)

Codici nota 4 lettera C (si possono indicare più codici)

"2" per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo. Esempio

45.01-45.04 CTH;
MaxNOM 50 % (EXW); o
RVC 55 % (FOB).

Per il calcolo di MaxNOM e RVC, si applicano le formule seguenti:

$$\text{MaxNOM}(\%) = \frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} \times 100$$

$$\text{RVC}(\%) = \frac{\text{FOB} - \text{VNM}}{\text{FOB}} \times 100$$



Codici nota 4 lettera C (si possono indicare più codici)

"2" per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;

- per «MaxNOM» si intende il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale;
- per «RVC» si intende il contenuto di valore regionale minimo di un prodotto, espresso in percentuale
- per «VNM» si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione



Codici nota 4 lettera C (si possono indicare più codici)

"3" per una regola specifica relativa al processo di produzione

Capo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
61.01-61.17	
– Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
– Altri	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o Lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.





Codici nota 4 lettera C (si possono indicare più codici)

"3" per una regola specifica relativa al processo di produzione

62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.02	
– Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.
– Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).





Codici nota 4 lettera C (si possono indicare più codici)

"4" in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1 **(veicoli e loro parti)**

1. Ai fini della presente sezione, per «anno» si intende, per il primo anno, il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e per ogni anno successivo, il periodo di dodici mesi dopo la fine dell'anno precedente.
2. Per i veicoli della voce 87.03 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del terzo anno	Dal quarto anno fino alla fine del sesto anno	Dall'inizio del settimo anno
MaxNOM 55 % (EXW); o RVC 50 % (FOB)	MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB)	MaxNOM 45 % (EXW); o RVC 60 % (FOB)





3.16 – Richiesta trattamento tariffario preferenziale

1. La parte importatrice accorda, all'importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.



3.16 – Richiesta trattamento tariffario preferenziale

2. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sui seguenti elementi:

- a) un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o
- b) la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore



3.18 – Conoscenza da parte dell'importatore

La conoscenza da parte dell'importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni di cui al presente capo



Campo 44 importazione

Nel campo 44 (documenti presentati, certificati) si potranno inserire, in alternativa in base all'utilizzo delle prove di origine, i seguenti codici:

U110 - se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su una dichiarazione di origine per una singola spedizione;

U111 - se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su una dichiarazione di origine per più spedizioni di prodotti identici;

U112 – se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza del carattere originario del prodotto da parte del soggetto importatore.



Accordo UE-GIAPPONE

articolo 3.19 conservazione prove

1. Un **importatore** che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato nella parte importatrice conserva, per un minimo di tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto:

a) se la richiesta era basata su un'attestazione di origine, l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore; o

b) se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.

2. Un **esportatore** che abbia rilasciato un'attestazione di origine conserva, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell'attestazione di origine, una copia dell'attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.



informazione tariffaria vincolante I.V.O.

Quadro normativo

- Art. 33-37 Reg. 952/3013
- Art. 19-22 Reg. 2446/2015
- Art. 16-23 e All. 22-02 Reg. 2447/2015
- Circ. 8/D 19.04.2016



Spazio per dibattito & domande

Grazie per
l'attenzione